

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malfertheiner
Dott. Alfredo Molinari
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Michael Schieder
Dott. Stephanie Vigil

Circolare

numero:	17i
del:	2019-02-11
autore:	Dott. Iwan Gasser Dott. Alfredo Molinari

A tutti gli enti pubblici, associazioni, imprese interessate

Obbligo di trasparenza per i contributi pubblici entro il 28/02 p.v.

1 Introduzione

Col 2019 vanno a regime le nuove regole previste circa l'obbligatorietà di pubblicare le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, se di ammontare superiore ai 10.000 Euro¹. Infatti è stato chiarito² ³che la nuova disciplina è applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. L'impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché vanno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono⁴.

2 Obblighi per associazioni, ONLUS, fondazioni

Entro il 28 febbraio,

- sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico
- oppure, in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo
- oppure, qualora l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce⁵

1 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

2 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.34/2540 del 23/02/2018

3 Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 del 01/06/2018, punto 3

4 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

5 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

devono essere pubblicate le informazioni relative a:

- sovvenzioni;
- contributi;
- incarichi retribuiti;
- vantaggi economici di qualunque genere ricevuti⁶;

ottenuti da:

- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- associazioni;
- Onlus;
- fondazioni⁷;

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni⁸;
- enti pubblici economici ed ordini professionali⁹;
- società in controllo pubblico¹⁰;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni¹¹;
- società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate¹²;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro¹³ e ricevuti nell'anno solare precedente. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00¹⁴.

Le informazioni da pubblicare¹⁵, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:

6 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

7 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

8 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

9 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

10 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

11 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

12 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

13 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

14 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

15 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

3 Obblighi per le imprese

Analogamente le imprese che ottengono:

- sovvenzioni;
- contributi;
- incarichi retribuiti;
- vantaggi economici di qualunque genere ricevuti¹⁶;

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni¹⁷;
- enti pubblici economici ed ordini professionali¹⁸;
- società in controllo pubblico¹⁹;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni²⁰;
- società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate²¹;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro²² e ricevuti nell'anno solare precedente, devono pubblicare le relative informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato²³. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della

16 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

17 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

18 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

19 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

20 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

21 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

22 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

23 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00²⁴.

Le cooperative sociali sono, sotto il profilo civilistico, società (come tutte le cooperative sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2200 C.C.). La prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: pertanto anche le cooperative sociali sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutiva di cui si dirà di seguito²⁵.

4 Consiglio per gli enti pubblici

Il dato normativo nulla afferma in merito ai soggetti pubblici preposti alle attività di verifica e controllo di detto obbligo.

Il dato normativo²⁶ afferma che l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data del 28/02 ma dalla sua interpretazione²⁷ tale sanzione pare applicabile alle sole imprese beneficiarie, non agli altri soggetti interessati dalla disposizione, in quanto mancando in essi il fine di lucro, si giustifica/si impone un trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.

In ogni caso dall'interpretazione della norma è emerso che spetti in prima battuta alle singole amministrazioni eroganti provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività di pubblicazione²⁸.

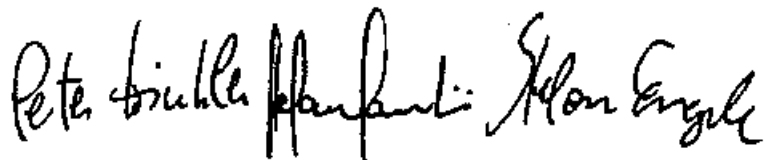
Consigliamo pertanto a tutti gli enti pubblici e a tutti i soggetti sopra menzionati che versano contributi, sussidi o altri benefici economici di qualsiasi tipo, di informare i destinatari di tali benefici circa questa nuova necessità di pubblicazione, onde evitare inutili contestazioni.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



²⁴ Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

²⁵ Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2. Concetto ribadito a Telefisco 2019 del 31/01/2019

²⁶ Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

²⁷ Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 del 01/06/2018, punto 4.1

²⁸ Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 del 01/06/2018, punto 2.1